



# Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Anno 2020 N. 98

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Ricognizione per l'anno 2021 eccedenze di personale ex art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 e piano triennale di fabbisogno di personale per il periodo 2021/2023.

L'anno **duemilaventi** il giorno **tedici** del mese di **novembre** alle ore **12:30** in Valenza, convocata nelle forme prescritte dall'art. 73 del DPCM n. 18 del 17.03.2020, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

**ODDONE MAURIZIO - SINDACO - PRESIDENTE**  
**ROSSI LUCA - VICE SINDACO**  
**GATTI ROSSELLA - ASSESSORE**  
**MERLINO LUCA - ASSESSORE**  
**PATRUCCO PAOLO - ASSESSORE**  
**ZAIO ALESSIA - ASSESSORE**

Presenze	Assenze
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. **Stefano Valerii**

Il Presidente **MAURIZIO ODDONE** constatato che l'adunanza è valida per il numero degli intervenuti, invita i componenti alla trattazione della pratica in oggetto.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi in fase istruttoria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica:

Parere: Favorevole

La Dirigente III Settore: F.TO Lorenza Monocchio

In ordine alla regolarità contabile:

Parere: Favorevole

La Dirigente III Settore: F.TO Lorenza Monocchio

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 39, comma 1 della legge n. 449/1997 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di personale, avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale;
- l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000, al comma 1, dispone che *“gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale; al comma 2, dispone che “gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili (norme, queste ultime che, in sostanza, prescrivono che le nuove assunzioni possono essere autorizzate, dagli organi di vertice, solo previa ottimizzazione di quelle esistenti ed eventuale attuazione di programmi di riqualificazione, con specifico riferimento agli obiettivi di governo ed ai programmi di attività da realizzare), realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;”*
- in termini generali l'art. 6, comma 1 del D.lgs. n.165/2001 coordinato con il D.lgs. n. 75/2017 stabilisce che *“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione*

*sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.*

*Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.”*

**Dato atto** che il Decreto Interministeriale del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/05/2018 concernente le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle P.A., registrato presso la Corte dei conti il 09/07/2018 - Reg.ne - succ. 1477 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 173 del 27/07/2018, prevede che le Amministrazioni devono principalmente tenere conto di quanto segue:

- delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- del fabbisogno di personale come strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;
- definire fabbisogni prioritari o emergenti in relazione alle politiche di governo, individuando le vere professionalità infungibili, non fondandole esclusivamente su logiche di sostituzione ma su maggiorazione inclinazione e sensibilità verso le nuove professioni e relative competenze professionali necessarie per rendere più efficiente e al passo con i tempi l'organizzazione del lavoro e la modalità anche di offerta dei servizi al cittadino attraverso, ad esempio, le nuove tecnologie;
- coniugare l'ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e di assicurare, da parte dell'amministrazione destinatarie, il rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

**Dato atto** che si ritiene uniformarsi ai principi contenuti nelle succitate linee di indirizzo;

**Visti:**

- l'art. 33 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 "Decreto Crescita", convertito con Legge 58/2019, prevede nuovi criteri di individuazione del valore soglia di spesa per le assunzioni;
- il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento Funzione Pubblica del 17/03/2020;

**Considerato** che si provvederà ad adeguare il presente piano del fabbisogno di personale qualora non dovesse essere rispettoso della norma sopra precisata;

**Considerato** altresì che:

- la predisposizione dei piani triennali di fabbisogno di personale deve coniugarsi con l'ottimale impiego delle risorse umane;
- si rende necessario rappresentare le esigenze sotto un duplice profilo:
  - Quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Sotto questo aspetto rileva anche la necessità di individuare parametri che consentano di definire un fabbisogno standard per attività omogenee o per processi da gestire;
  - Qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto della professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare;

**Preso atto** delle comunicazioni pervenute dai Dirigenti dei diversi settori indicanti le proposte di fabbisogno del personale per il periodo 2021/2023, le proposte assunzionali relative allo stesso periodo, nonché le dichiarazioni di inesistenza di eccedenza di personale, ex art. 33 D.lgs. n. 165/2001, conseguenti a riorganizzazione di personale;

**Ritenuto** che l'adempimento di cui all'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 costituisca presupposto logico e giuridico alle determinazioni inerenti la dotazione organica e la programmazione del fabbisogno di personale;

**Considerato** che l'attuale consistenza di personale è quella di cui alla deliberazione G.C. n. 57 del 04/07/2019 come modificato dalla deliberazione di G.C. n. 46 del 23/07/2020 e n. 62 del 23/07/2020 e che il nuovo piano triennale di fabbisogno rispetta quanto previsto dall'art. 6 comma 3 del D.lgs. 165/2001 e dall' articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione;

**Ritenuto** modificare la macrostruttura dell'Ente prevedendo quanto segue:

- l'ufficio segnaletica ed il personale ad esso assegnato è trasferito dal IV Settore "Servizio Autonomo di Polizia Locale" al V Settore "Lavori Pubblici";
- nel V Settore "Lavori Pubblici" si trasferisce il posto di Collaboratore Tecnico categoria B3 dell'ufficio Strade all'Ufficio Fabbricati e viene rinominato collaboratore tecnico elettricista;
- nel V Settore "Lavori Pubblici" si trasferisce il posto di Esecutore Tecnico imbianchino categoria B dall'Ufficio Fabbricati all'ufficio Strade e viene rinominato Esecutore Tecnico generico;

**Atteso** che la copertura dei posti inseriti nel piano assunzionale 2021/2023 avverrà nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente;

**Dato atto** che il presente provvedimento sarà inviato al Collegio dei revisori per il rilascio del previsto parere;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 dalla Dirigente del III Settore;

Visti:

- l'art. 39 della legge n. 449/1997;
- l'art. 19 comma 8 della legge n. 448/2001;
- l'art. 91 del D. lgs. n. 267/2000;
- il D. lgs. n. 165/2001 e, specificamente, gli artt. 6 come modificato dal D.lgs. 75/2017, e 33 commi 1, 2 e 3;
- l'art. 1 commi 557, 557 bis, 557 ter e 557- quater della legge n. 296/2006;
- l'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010;
- l'art. 3 commi 5 e 5 quater del D.L n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014;
- la Legge n.208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
- la Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio per il 2017);
- la Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);
- la legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- il D.L. n. 34 del 30/04/2019;
- il Decreto Interministeriale del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/05/2018;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

CON voti favorevoli unanimi, resi in forma palese

## **DELIBERA**

1. richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 del D.lgs n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della legge n. 183/2011, che il Comune di Valenza non ha situazioni di soprannumero o eccedenza di personale;
3. approvare la macrostruttura dell'Ente come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
4. approvare il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 così come contenuto nell'allegato B) microstruttura/articolazione dei Settori dell'Ente;
5. dare atto che la consistenza del personale alla data odierna è quella risultante nell'allegato C) alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
6. dare atto che la struttura dell'Ente è rappresentata graficamente nell'allegato D) alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
7. approvare il piano assunzionale per il triennio 2021/2023 così come risulta dall'allegato E) al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale;
8. trasmettere copia della presente deliberazione:
  - a cura del servizio finanziario, al Collegio dei revisori dei Conti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 comma 8 legge n. 448/2001 e di cui all'art. 3 comma 10-bis del D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014;
  - a cura dell'Ufficio Personale, alle OO.SS provinciali e alla RSU ai sensi dell'art. 4 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 nonché dell'art. 2 comma 19 del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012;
9. dare comunicazione, a cura dell'Ufficio Personale, del contenuto della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi degli artt. 6 ter, comma 5 e 33, comma 1, D. Lgs. n.165/2001 nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'applicativo SICO;
10. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 ultimo comma del D. Lgs 267/2000, stante la necessità di inserirlo nella deliberazione di approvazione del DUP.

Approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE  
F.TO MAURIZIO ODDONE**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DOTT. STEFANO VALERII**

---

**Publicata all' Albo Pretorio del Comune il 08.02.2021 per gg. 15.**

**Valenza, 08.02.2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DOTT.SSA PAOLA CRESCENZI**

---

**La presente deliberazione:**

- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D. lgs 267/2000).

**Dalla Residenza comunale, \_\_\_\_\_**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
(DOTT.SSA PAOLA CRESCENZI)**